

## DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE

**N. 12 del 17/02/2017**

Struttura proponente	Struttura incaricata dell'esecuzione	Strutture interessate
SEZIONE AMMINISTRATIVA	SEZIONE AMMINISTRATIVA	SETTORE FINANZIARIO E RAGIONERIA (UFSAMH)

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, ART. 24 : “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI”. RICOGNIZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI DI VENETO AGRICOLTURA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 407/2013.**

### Il Direttore

**PREMESSO CHE** con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita l'”Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario”;

**CHE** la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale;

**CHE** l'“Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario” ente pubblico economico strumentale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale è subentrata nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda Regionale Veneto Agricoltura ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 37 del 28 novembre 2014;

**CHE** in ragione di quanto precede sono in corso di perfezionamento da parte delle singole società gli adempimenti correlati alla modifica delle intestazioni delle partecipazioni a favore dell' Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;

**CHE** l'Azienda Veneto Agricoltura, in ottemperanza alla Legge 18 marzo 2011 n. 7 e alla DGRV n. 1937 del 28 ottobre 2013 adottata in esecuzione della medesima legge, ha provveduto a redigere il Piano di riordino delle società partecipate approvato con DGRV n. 407 del 4 aprile 2014;

**CHE** successivamente in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 24 del 2015 l'Azienda Veneto Agricoltura in data 15/12/2014 prot. n. 33344, ha provveduto ad inoltrare il Piano di riordino delle società partecipate, già approvato con DGRV n. 407 del 4 aprile 2014, al Consiglio

regionale e alla Giunta regionale;

**CONSIDERATO** che in data 8 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il Decreto legislativo 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

**CHE** tale decreto all’articolo 24 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e cioè entro il 23 marzo 2017 così come descritto: “1. *Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*

*3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.*

*4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*

*5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

*6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.*

*7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.*

*8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

*9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”*

**CHE** in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 24 del DLgs. 175 del 2016 con il presente atto si intende procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni aggiornando il Piano di riordino delle società partecipate adottato in esecuzione della DGRV 1937/2013 ed approvato con DGRV n. 407 del 4 aprile 2014, come segue;

## **1. Organismi/centri/aziende/società sui quali l’ente Strumentale non detenga almeno il 51%:**

### **b. Cooperative**

In esecuzione del Piano di riordino approvato, alla data odierna tutte le partecipazioni rientranti in tale fattispecie sono state dismesse. ( n. 11 partecipazioni)

### **a. Società di capitali**

- **Longarone Fiere S.r.l.**
- **VeronaFiere S.p.a**

Con riferimento a tale tipologia di partecipazioni giova premettere che il DLgs. 175/2016 all'art. 4 rubricato " Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", al c. 7 così recita: " Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici..... ".

Va inoltre considerato che l'intervento della legge regionale n. 37 del 2014 istitutiva dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, attribuisce alla stessa nuove e diverse funzioni rispetto alla precedente Azienda ( art. 2), particolarmente orientate al trasferimento " delle innovazioni tecnologiche e organizzative, volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive.....nei comparti agricolo, agroalimentare...." e più in generale alla diffusione della conoscenza "anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale".

Ancora si deve considerare che sia Longarone Fiere S.r.l. che VeronaFiere S.p.a operano e promuovono sul territorio regionale, importanti manifestazioni ed eventi in diversi settori di interesse, coincidenti con quelli di cui all'Agenzia; le stesse pertanto sono già oggi, importanti operatori di riferimento per la promozione e diffusione della conoscenza e del trasferimento dell'innovazione nel settore primario. Si ritiene che il mantenimento di tali partecipazioni possa essere strumento utile a sviluppare in futuro ulteriori occasioni di partnership, allo scopo di favorire il perseguimento degli scopi istituzionali affidati all'Agenzia.

A differenza di quanto previsto dal Piano di riordino già approvato, pertanto con la presente revisione straordinaria, si ritiene di riorientare la scelta verso il mantenimento di queste due partecipazioni societarie per le motivazioni che precedono.

**2. Organismi/centri/aziende/società partecipate, in perdita di esercizio in almeno una delle annualità 2011-2012:**

**c. Società di capitali**

- **Corte Benedettina S.r.l in liquidazione:** sostanzialmente conclusa la fase di liquidazione il cui termine potrà essere definito entro il mese di marzo 2017.
- **Nuova Pramaggiore srl in liquidazione:** il presidente del Collegio dei liquidatori, dopo l'esperimento di tre aste per la vendita dell'immobile di proprietà della società, peraltro andate tutte deserte, ha proposto ai soci l'attribuzione in proprietà pro-quota dell'immobile, con correlata gestione al Comune di Pramaggiore. E' già stata convocata un'assemblea dei soci per il prossimo 22.02.2017 nell'ambito della quale dovrebbe essere messa ai voti ed approvata tale soluzione. Se così sarà, la liquidazione potrebbe avviarsi alla conclusione in tempi relativamente rapidi e comunque connessi al perfezionamento degli atti di cessione delle quote di proprietà ai singoli soci.

**3. Organismi/centri/aziende/società partecipate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%:**

Non si riscontrano casi di specie;

**4. Organismi/centri/aziende/società partecipate non rientranti nei punti precedenti, per le quali il piano operativo dovrà prevedere apposita valutazione specifica in relazione all'attività effettuata:**

**a. Società di capitali**

- **CSQA Certificazioni S.r.l.**
- **Intermizoo S.p.a:**

Si conferma la dismissione il cui procedimento sarà avviato una volta perfezionato l'iter di autorizzazione così come previsto dalla LRV 24/2014.

**- Bioagro S.r.l.**

Con riferimento a tale partecipazione si conferma il mantenimento poiché trattasi di società che ad oggi svolge attività intimamente legata a quella dell'Istituto di Thiene.

La Legge Regionale 37/2014 prevede che la definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica dell'Agenzia sia preceduta da un documento di “ *indirizzi .....e direttive cui deve attenersi l'Agenzia nello svolgimento delle proprie attività*”, documento che la Giunta Regionale impartisce alla stessa; tale documento ad oggi deve ancora essere approvato e comunicato. Pertanto ogni eventuale diverso orientamento potrà essere considerato dopo l'acquisizione dello stesso;

**RICORDATO** che la presente revisione straordinaria dovrà essere approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare come previsto dalla LR 34/2014 art. 14 comma 6;

**CONSIDERATO** che, in ordine alle proprie partecipazioni di controllo tuttora detenute, con l'unica eccezione di Bioagro S.r.l., ancorchè l'Agenzia possa esercitare “ *...influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative...* ”, la stessa non commissiona a tali società affidamenti diretti di contratti pubblici e inoltre tali società, non svolgono compiti affidati dall'Agenzia per oltre l'ottanta per cento del loro fatturato, né per statuto né per patti parasociali o altro; per tali motivi si ritiene che le stesse non possano essere qualificate quali società in house;

**CHE** inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, della LR n. 24/2014, a Bioagro srl risultano applicabili i vincoli in ordine alle procedure per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, al reclutamento del personale, al conferimento degli incarichi dirigenziali, al trattamento economico del personale, agli obblighi di trasparenza e pubblicità così come previsti dalla LR 39/2013 “Norme in materia di società regionale”, in quanto società da mantenere;

**CHE** in relazione alle previsioni di cui all'art. 6 bis della LR n. 24/2014, i predetti vincoli “ *...non si applicano alle società aventi carattere industriale o commerciale non confermate ...* ” dal piano di riordino delle società partecipate;

**RICORDATO** che la presente revisione straordinaria sarà inviata, per il tramite dei competenti uffici regionali preposti, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, del D. Lgs. 175/2016 perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 37/2014 e dell'art. 3 co. 1 della L.R.V. 53/93.

**VISTA** la L.R.V. n. 37 del 28.11.2014;

**VISTA** la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016;

Tutto ciò premesso

**Dispone**

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
- 2) Sono in corso di perfezionamento da parte delle singole società gli adempimenti correlati alla modifica delle intestazioni delle partecipazioni a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario così come richiesto e comunicato alle società medesime;

3) Di approvare la revisione straordinaria della partecipazione dell'Agenzia ai sensi del Decreto legislativo 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come di seguito:

**1. Organismi/centri/aziende/società sui quali l'ente Strumentale non detenga almeno il 51%:**

**d. Cooperative**

In esecuzione del Piano di riordino approvato, alla data odierna tutte le partecipazioni rientranti in tale fattispecie sono state dismesse. ( n. 11 partecipazioni)

**a. Società di capitali**

- *Longarone Fiere S.r.l.*
- *VeronaFiere S.p.a*

Con riferimento a tale tipologia di partecipazioni giova premettere che il DLgs. 175/2016 all'art. 4 rubricato " Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", al c. 7 così recita: " Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici..... ".

Va inoltre considerato che l'intervento della legge regionale n. 37 del 2014 istitutiva dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, attribuisce alla stessa nuove e diverse funzioni rispetto alla precedente Azienda ( art. 2), particolarmente orientate al trasferimento " *delle innovazioni tecnologiche e organizzative, volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive.....nei comparti agricolo, agroalimentare....*" e più in generale alla diffusione della conoscenza " *anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale*".

Ancora si deve considerare che sia Longarone Fiere S.r.l. che VeronaFiere S.p.a operano e promuovono sul territorio regionale, importanti manifestazioni ed eventi in diversi settori di interesse coincidenti con quelli di cui all'Agenzia; le stesse pertanto sono già oggi, importanti operatori di riferimento per la promozione e diffusione della conoscenza ed del trasferimento dell'innovazione nel settore primario. Si ritiene che il mantenimento di tali partecipazioni possa essere strumento utile a sviluppare in futuro ulteriori occasioni di partnership, allo scopo di favorire il perseguimento degli scopi istituzionali affidati all'Agenzia.

A differenza di quanto previsto dal Piano di riordino già approvato, pertanto con la presente revisione straordinaria, si ritiene di riorientare la scelta verso il mantenimento di queste due partecipazioni societarie per le motivazioni che precedono.

**2. Organismi/centri/aziende/società partecipate, in perdita di esercizio in almeno una delle annualità 2011-2012:**

**e. Società di capitali**

- f. *Corte Benedettina S.r.l in liquidazione*: sostanzialmente conclusa la fase di liquidazione il cui termine potrà essere definito entro il mese di marzo 2017.
- g. *Nuova Pramaggiore srl in liquidazione*: il presidente del Collegio dei liquidatori, dopo l'esperimento di tre aste per la vendita dell'immobile di proprietà della società, peraltro andate tutte deserte, ha proposto ai soci l'attribuzione in proprietà pro-quota dell'immobile, con correlata gestione al Comune di Pramaggiore. E' già stata convocata un'assemblea dei soci per il prossimo 22.02.2017 nell'ambito della quale dovrebbe essere messa ai voti ed approvata tale soluzione. Se così sarà, la liquidazione potrebbe avviarsi alla conclusione in tempi relativamente rapidi e comunque connessi al perfezionamento degli atti di cessione delle quote di proprietà ai singoli soci.

3. **Organismi/centri/aziende/società partecipate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%:**

Non si riscontrano casi si specie;

4. **Organismi/centri/aziende/società partecipate non rientranti nei punti precedenti, per le quali il piano operativo dovrà prevedere apposita valutazione specifica in relazione all'attività effettuata:**

**b. Società di capitali**

- *CSQA Certificazioni S.r.l.*

- *Intermizoo S.p.a:*

Si conferma la dismissione il cui procedimento sarà avviato una volta perfezionato l'iter di autorizzazione così come previsto dalla LRV 24/2014.

- *Bioagro S.r.l.*

Con riferimento a tale partecipazione si conferma il mantenimento poiché trattasi di società che ad oggi svolge attività intimamente legata a quella dell'Istituto di Thiene.

La Legge Regionale 37/2014 prevede che la definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica dell'Agenzia sia preceduta da un documento di "*indirizzi .....e direttive cui deve attenersi l'Agenzia nello svolgimento delle proprie attività*", documento che la Giunta Regionale impartisce alla stessa; tale documento ad oggi deve ancora essere approvato e comunicato. Pertanto ogni eventuale diverso orientamento potrà essere considerato dopo l'acquisizione dello stesso.

- 4) La presente revisione straordinaria sarà inviata, per il tramite dei competenti uffici regionali preposti, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, del D. Lgs. 175/2016 perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;
- 5) Di incaricare la Sezione Amministrativa degli adempimenti correlati e conseguenti all'approvazione del presente atto ivi compresi l'invio al Consiglio regionale e alla Giunta Regionale ai sensi della LR 24/2014 e della LR 34/2014 art. 14 comma 6;
- 6) Di incaricare, inoltre, la Sezione Amministrativa degli adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs.vo n. 33/2013.
- 7) Il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 37/2014 e dell'art. 3 co. 1 della L.R.V. 53/93.

Il Dirigente della struttura incaricata dell'esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013.

Il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 37/2014 e dell'art. 3 co. 1 della L.R.V. 53/93 e diverrà esecutivo nel giorno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE**  
ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA

